Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale

RS **0.741.10**; RU **1993** 402

I

Emendamenti alla Convenzione

Adottati dal Gruppo di lavoro per la sicurezza e la circolazione stradale
il 28 settembre 2004
Entrati in vigore il 28 marzo 2006

Traduzione[1]

A. Emendamenti al testo principale della Convenzione

Art. 1

Inserire i nuovi commi g^bis) e g^ter) formulati come segue:

g^bis) Il termine «corsia per velocipedi» indica la parte di carreggiata riservata ai velocipedi. Una corsia per velocipedi è delimitata dalla restante carreggiata da segnaletica stradale orizzontale.

g^ter) Il termine «pista per velocipedi» indica una strada indipendente o la parte di strada riservata ai ciclisti e contrassegnata da appositi segnali stradali. Una pista per velocipedi è delimitata dalle altre strade o dalle altre parti della medesima strada da dotazioni infrastrutturali.

Art. 8

Inserire un nuovo paragrafo 6 formulato come segue:

6. Il conducente di un veicolo deve astenersi da qualsiasi attività diversa dalla guida. La legislazione nazionale dovrebbe prescrivere delle norme sull'utilizzo dei telefoni da parte dei conducenti di veicoli. La legislazione deve in ogni caso vietare al conducente di un veicolo a motore o di un ciclomotore di utilizzare, mentre il veicolo è in movimento, un telefono senza auricolare o viva voce.

1 Dal testo originale francese (RO **2007** 3599).

WWW.SOPROV.IT

Art. 11

Par. 1

Inserire un nuovo comma c) formulato come segue:

c) La legislazione nazionale può autorizzare i ciclisti e i ciclomotoristi a sorpassare i veicoli immobilizzati o i veicoli che circolano lentamente, diversi dai velocipedi e dai ciclomotori, dal lato corrispondente al senso di circolazione, a condizione che vi sia uno spazio sufficiente.

Art. 16

Par. 1

Modificare il comma b) come segue:

b) Se vuole lasciare la strada dall'altro lato, con riserva della possibilità per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive di emanare delle disposizioni diverse per i velocipedi e per i ciclomotori, che consentano loro segnatamente di effettuare un cambiamento di direzione attraversando l'intersezione in due fasi, accostarsi il più possibile all'asse mediano della carreggiata, se si tratta di una carreggiata a doppio senso, oppure al bordo opposto al lato corrispondente al senso della circolazione, se si tratta di una carreggiata a senso unico, e, se vuole immettersi in un'altra strada a doppio senso, deve effettuare la manovra in modo da immettersi nella carreggiata di quest'altra strada dal lato corrispondente al senso della circolazione.

Par. 2

Modificare come segue:

2. Durante la manovra di cambiamento di direzione il conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 21 della presente Convenzione per quanto riguarda i pedoni, lasciar passare gli utenti della strada sulla carreggiata o sulle altre parti della medesima strada che egli si appresta a lasciare.

Arti. 23

Par. 1

Modificare l'ultimo periodo come segue:

1. … Sia dentro sia fuori i centri urbani, non debbono essere posti sulle piste per velocipedi, né sulle corsie per velocipedi o sulle corsie riservate ai veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico, sulle piste per cavalli, sui percorsi pedonali, sui marciapiedi o sulle banchine predisposte per la circolazione dei pedoni, salvo nella misura in cui la legislazione nazionale applicabile lo consenta.

Par. 6

Modificare come segue:

6. Nulla del presente articolo potrà essere interpretato come un impedimento per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive ad introdurre altre disposizioni in materia di sosta o di fermata o ad adottare disposizioni diverse per la sosta e la fermata dei velocipedi e dei ciclomotori.

Art. 25bis

Par. 1

Sopprimere il comma c)

Par. 3

Inserire al posto dell'attuale paragrafo 3, che diventa il paragrafo 4, il seguente testo:

3. Il conducente può fermare il proprio veicolo o sostare esclusivamente in caso di urgenza o di pericolo. A questo scopo egli deve, se possibile, utilizzare i luoghi di sosta segnalati.

Art. 27

Par. 4

Modificare come segue:

4. Quando esiste una corsia per velocipedi o una pista per velocipedi, le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono vietare ai ciclisti di circolare sulla rimanente carreggiata. Nello stesso caso esse possono autorizzare i ciclomotoristi a circolare sulla corsia per velocipedi o sulla pista per velocipedi e, se lo ritengono opportuno, vietare loro di circolare sulla rimanente carreggiata. La legislazione nazionale deve precisare in quali circostanze altri utenti della strada possono utilizzare la corsia per velocipedi o la pista per velocipedi o attraversarle, in maniera tale che la sicurezza dei ciclisti sia sempre garantita.

Art. 37

Par. 1

Modificare e completare come segue:

1. a) Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare nella parte posteriore, oltre al proprio numero di immatricolazione, il segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato.

   b) Questo segno può essere apposto separatamente o essere incorporato nella targa di immatricolazione.

c) Quando il segno distintivo è incorporato nella targa di immatricolazione, esso deve essere riprodotto anche sulla targa di immatricolazione anteriore del veicolo, sempre che quest'ultima sia obbligatoria.

Par. 2

Modificare il primo periodo come segue:

2. Ogni rimorchio agganciato ad un autoveicolo e che, in virtù dell'articolo 36 della presente Convenzione, deve recare nella parte posteriore un numero di immatricolazione deve anche recare nella parte posteriore, separatamente o incorporato nella targa di immatricolazione, il segno distintivo dello Stato in cui tale numero di immatricolazione è stato rilasciato. …

Par. 3

Modificare come segue:

3. La composizione e le modalità di apposizione o di incorporazione del segno distintivo nella targa di immatricolazione devono soddisfare le condizioni definite negli allegati 2 e 3 della presente Convenzione.

Art. 41

Par. 1

Modificare i commi b) e c) come segue:

1. …

b) le Parti contraenti si impegnano a far sì che le patenti di guida vengano rilasciate solo dopo che le autorità competenti hanno verificato che il conducente possiede le conoscenze e le capacità richieste. Le persone abilitate a effettuare questa verifica devono possedere le qualifiche necessarie. Il contenuto e le modalità degli esami teorici e pratici sono definiti dalla legislazione nazionale;

c) la legislazione nazionale deve fissare le condizioni per il conseguimento della patente di guida. Deve segnatamente definire l'età minima per il possesso di una patente di guida, i requisiti medici da soddisfare e le condizioni di superamento degli esami teorici e pratici.

Par. da 2 a 7

Sostituire l'attuale testo di questi paragrafi con:

2. a) Le Parti contraenti riconosceranno:

i) ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 6 della presente Convenzione;

ii) ogni patente internazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 7 della presente Convenzione, a condizione che sia esibita insieme alla patente nazionale corrispondente;

come valevole per la guida sul loro territorio di un veicolo che rientri nelle categorie coperte dalle patenti, a condizione che dette patenti siano valide e

www.SOPROV.IT

che siano state rilasciate da un'altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive o da un'associazione abilitata a tale scopo da tale altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive;

b) le patenti di guida rilasciate da una Parte contraente devono essere riconosciute sul territorio di un'altra Parte contraente fino al momento in cui detto territorio diventa il luogo di residenza abituale del titolare delle patenti;

c) le disposizioni del presente paragrafo non si applicano a patenti per allievi conducenti.

3. La legislazione nazionale può limitare la durata della validità di una patente di guida nazionale. La patente di guida internazionale è valida al massimo tre anni dalla data del rilascio e non oltre la data di scadenza della patente di guida nazionale, se questa scade prima.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2:

a) quando la validità della patente di guida è subordinata, con una speciale menzione, al possesso da parte dell'interessato di determinati apparecchi o a determinati adattamenti del veicolo per tenere conto dell'invalidità del conducente, la patente sarà riconosciuta valida soltanto se saranno osservate tali prescrizioni;

b) le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validità sul loro territorio di ogni patente di guida il cui titolare non abbia compiuto 18 anni;

c) le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validità sul loro territorio, per la guida degli autoveicoli o dei complessi di veicoli delle categorie C, D, CE e DE previste negli allegati 6 e 7 della presente Convenzione, di ogni patente di guida il cui titolare non abbia compiuto 21 anni.

5. La patente internazionale potrà essere rilasciata soltanto al titolare di una patente nazionale per il rilascio della quale saranno state soddisfatte le condizioni minime fissate dalla presente Convenzione. La patente di guida internazionale sarà rilasciata soltanto dalla Parte contraente sul cui territorio si trova la residenza abituale del titolare e che ha rilasciato la patente di guida nazionale o ha riconosciuto la patente di guida rilasciata da un'altra Parte contraente; non sarà valida su detto territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non obbligano le Parti contraenti:

a) a riconoscere la validità delle patenti nazionali rilasciate sul territorio di un'altra Parte contraente a persone aventi la loro residenza abituale sul loro territorio al momento di tale rilascio o la cui residenza abituale è stata trasferita sul loro territorio dopo tale rilascio;

b) a riconoscere la validità delle patenti nazionali rilasciate a conducenti la cui residenza abituale al momento del rilascio non si trovava sul territorio in cui la patente è stata rilasciata o la cui residenza è stata trasferita, dopo tale rilascio, in un altro territorio.

Art. 43

Sostituire l'attuale testo con:

1. Le Parti contraenti rilasciano le patenti di guida nazionali conformemente alle nuove disposizioni dell'allegato 6 al più tardi 5 anni dopo la loro entrata in vigore. Le patenti di guida nazionali, rilasciate prima della scadenza di detto termine conformemente alle precedenti disposizioni dell'articolo 41, dell'articolo 43 e dell'allegato 6 della presente Convenzione, saranno riconosciute fino alla data di scadenza della loro validità.

2. Le Parti contraenti rilasciano le patenti di guida internazionali conformemente alle nuove disposizioni dell'allegato 7 al più tardi 5 anni dopo la loro entrata in vigore. Le patenti di guida internazionali, rilasciate prima della scadenza di detto termine conformemente alle precedenti disposizioni dell'articolo 41, dell'articolo 43 e dell'allegato 7 della presente Convenzione, resteranno valide alle condizioni stabilite nel paragrafo 3 dell'articolo 41.

WWW.SOPROV.IT

B. Emendamenti agli allegati della Convenzione

Allegato 1

Par. 9

Modificare come segue:

9. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio ogni autoveicolo o ogni rimorchio trainato da un autoveicolo che porti un segno distintivo diverso da uno di quelli previsti all'articolo 37 della presente Convenzione. Non possono tuttavia rifiutare l'ammissione di un veicolo quando su di esso è apposto, separatamente dalla targa di immatricolazione, un segno distintivo conforme alle disposizioni della presente Convenzione che sostituisce un segno distintivo, incorporato nella targa di immatricolazione, non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

Allegato 2

Modificare il titolo come segue:

Numero e targa di immatricolazione degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale

Par. 3

Modificare il primo periodo come segue:

3. Nel caso in cui il numero di immatricolazione è apposto su di una targa, tale targa deve essere piatta e fissata in posizione verticale e perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo. …

Par. 4

Sostituire il paragrafo con il seguente testo:

4. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'allegato 5, paragrafo 61, comma g della presente Convenzione, il fondo della targa di immatricolazione sulla quale sono apposti il numero di immatricolazione e, se del caso, il segno distintivo dello Stato di immatricolazione, completato eventualmente da una bandiera o da un emblema alle condizioni stabilite nell'allegato 3, può essere di materiale catarifrangente.

Inserire un nuovo paragrafo 5 formulato come segue:

5. Il fondo della parte della targa di immatricolazione in cui è incorporato il segno distintivo deve essere dello stesso materiale utilizzato per il fondo della parte sulla quale è scritto il numero di immatricolazione.

www.COPRO.IT

Allegato 3

Sostituire l'allegato 3 con il seguente testo:

1. Il segno distintivo previsto all'articolo 37 della Convenzione deve essere composto da una a tre lettere in caratteri latini maiuscoli.

2. Quando il segno distintivo è apposto separatamente dalla targa di immatricolazione, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

a) le lettere avranno un'altezza minima di 0,08 m ed i loro tratti uno spessore di almeno 0,01m. Le lettere saranno nere su di un fondo bianco a forma di ellisse, il cui asse maggiore è orizzontale. Il fondo bianco può essere di materiale catarifrangente.

b) Quando il segno distintivo prevede soltanto una lettera, l'asse maggiore dell'ellisse può essere verticale.

c) Il segno distintivo deve essere apposto in modo tale da non poter essere confuso con il numero di immatricolazione o pregiudicarne la leggibilità.

d) Sui motocicli e sui loro rimorchi, le dimensioni degli assi dell'ellisse saranno di almeno 0,175 m e 0,115 m. Sugli altri autoveicoli e sui loro rimorchi, le dimensioni degli assi dell'ellisse saranno di almeno:

   i) 0,24 m e 0,145 m se il segno distintivo reca tre lettere;

   ii) 0,175 m e 0,115 m se il segno distintivo reca meno di tre lettere.

3. Quando il segno distintivo è incorporato nella targa di immatricolazione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le lettere avranno un'altezza minima di 0,02 m prendendo come riferimento una targa di immatricolazione di 0,11 m.

b) i) Il segno distintivo dello Stato di immatricolazione, completato se del caso dalla bandiera o dall'emblema di tale Stato o dall'emblema dell'organizzazione regionale d'integrazione economica cui appartiene tale Stato, deve essere apposto all'estremità sinistra o destra della targa di immatricolazione posteriore, ma preferibilmente a sinistra o all'estremità superiore sinistra sulle targhe il cui numero è scritto su due righe.

   ii) Quando, oltre a questo segno distintivo, sulla targa di immatricolazione è apposto un simbolo non numerico e/o una bandiera e/o un emblema, regionale o locale, il segno distintivo dello Stato di immatricolazione deve trovarsi obbligatoriamente all'estremità sinistra della targa.

c) La bandiera o l'emblema completante se del caso il segno distintivo dello Stato di immatricolazione deve essere posizionata/o in modo tale da non pregiudicare la leggibilità del segno distintivo e deve trovarsi preferibilmente sopra tale segno.

d) Il segno distintivo dello Stato di immatricolazione deve essere posizionato in maniera tale da poter essere facilmente identificabile e non poter essere confuso con il numero di immatricolazione o pregiudicarne la leggibilità. A tale scopo il segno distintivo deve almeno essere di un colore diverso da quello del numero di immatricolazione o essere posto su di un fondo di colore

diverso da quello riservato al numero di immatricolazione, oppure essere nettamente separato, preferibilmente da un tratto, dal numero di immatricolazione.

e) Per le targhe di immatricolazione dei motocicli e dei loro rimorchi come pure per le targhe il cui numero occupa due righe, la grandezza delle lettere del segno distintivo e, se del caso, quella della bandiera o dell'emblema dello Stato di immatricolazione o dell'emblema dell'organizzazione regionale d'integrazione economica cui appartiene lo Stato, possono essere ridotte di conseguenza.

f) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano secondo gli stessi principi alla targa di immatricolazione anteriore del veicolo quando questa è obbligatoria.

4. Le disposizioni pertinenti del paragrafo 3 dell'allegato 2 si applicano al segno distintivo.

Allegato 5

Par. 19 e 25, cap. II: Erratum riguardante unicamente la versione russa.

Par. 61, cma. g), cap. IV: Erratum riguardante unicamente la versione russa.

Allegato 6

Sostituire l'allegato 6 con il seguente testo:

1. La patente nazionale di guida deve presentarsi sotto forma di documento.

2. La patente può essere su supporto plastico o cartaceo. Il formato su supporto plastico avrà preferibilmente le seguenti dimensioni: 54 x 86 mm. Il colore sarà preferibilmente rosa. I caratteri e la posizione delle categorie sono stabiliti dalla legislazione nazionale con riserva delle disposizioni dei paragrafi 6 e 7.

3. Sul recto della patente devono figurare il titolo «Patente di guida» nella o nelle lingua/e nazionale/i dello Stato di rilascio come pure il nome e/o il segno distintivo dello Stato che ha rilasciato la patente.

4. Le indicazioni elencate di seguito devono obbligatoriamente figurare sulla patente ai numeri indicati di seguito:

1. Cognome;
2. Nome/i e altri cognomi;
3. Data e luogo di nascita[2];

4a) Data di rilascio;

4b) Data di scadenza;

[2] Il luogo di nascita può essere sostituito da altre precisazioni stabilite dalla legislazione nazionale.

4c) Nome o timbro dell'autorità che ha rilasciato la patente;

5. Numero della patente;

6. Fotografia del titolare;

7. Firma del titolare;

9. Categorie (sottocategorie) di veicoli per le quali la patente è valida;

12. Informazioni supplementari o restrizioni relative ad ogni categoria (sottocategoria) di veicoli, in forma cifrata;

5. Se la legislazione nazionale prescrive altre indicazioni, queste devono essere riportate sulla patente di guida ai numeri indicati di seguito:

4d) Numero di identificazione a fini amministrativi oltre al numero di cui al numero 5 del paragrafo 4;

8. Luogo di residenza abituale del titolare;

10. Data di rilascio per ogni categoria (sottocategoria) di veicoli;

11. Data di scadenza per ogni categoria (sottocategoria) di veicoli;

13. Informazioni a fini amministrativi in caso di cambiamento dello Stato di residenza abituale;

14. Informazioni a fini amministrativi o altre informazioni relative alla sicurezza della circolazione stradale.

6. Tutte le indicazioni figuranti sulla patente devono essere esclusivamente in caratteri latini. Se vengono utilizzati altri caratteri, le indicazioni devono essere trascritte anche in caratteri latini.

7. Le indicazioni di cui ai numeri da 1 a 7 dei paragrafi 4 e 5 dovrebbero figurare preferibilmente sullo stesso lato della patente. La posizione delle altre indicazioni (numeri da 8 a 14 dei paragrafi 4 e 5) dovrebbe essere stabilita dalla legislazione nazionale. La legislazione nazionale può inoltre prescrivere un apposito spazio sulla patente destinato a contenere informazioni memorizzate in forma elettronica.

8. La patente di guida può essere rilasciata per le seguenti categorie di veicoli:

«A» Motocicli;

«B» Gli autoveicoli, diversi da quelli della categoria «A», la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto; o gli autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; o gli autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, con riserva che non superi la massa a vuoto dell'autoveicolo e che il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli così accoppiati non superi 3500 kg;

«C» Gli autoveicoli, diversi da quelli della categoria «D», la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg; o gli autoveicoli della categoria C trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

«D» Gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e aventi più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente; o gli autoveicoli della categoria D trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

«BE» Gli autoveicoli della categoria «B» trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg come pure la massa a vuoto dell'autoveicolo; o gli autoveicoli della categoria «B» trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg se il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli così accoppiati supera 3500 kg;

«CE» Gli autoveicoli della categoria «C» trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

«DE» Gli autoveicoli della categoria «D» trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

9. All'interno delle categorie «A», «B», «C», «CE», «D» e «DE» la legislazione nazionale può stabilire le seguenti sottocategorie di veicoli per le quali la patente di guida può essere rilasciata:

«A1» I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm^3 e di potenza non superiore agli 11 kW (motoleggere);

«B1» I tricicli e quadricicli a motore;

«C1» Gli autoveicoli, diversi da quelli della categoria «D», la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg senza superare 7500 kg; o gli autoveicoli della sottocategoria C1 trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

«D1» Gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere sia superiore a otto, escluso quello del conducente, ma non superi i sedici posti a sedere, escluso quello del conducente; o gli autoveicoli della sottocategoria D1 trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

«C1E» Gli autoveicoli della sottocategoria «C1» trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, con riserva che non superi la massa a vuoto dell'autoveicolo e che il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli così accoppiati non superi 12 000 kg;

«D1E» Gli autoveicoli della sottocategoria «D1» trainanti un rimorchio, non adibiti al trasporto di persone, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, con riserva che non superi la massa a vuoto dell'autoveicolo e che il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli così accoppiati non superi 12 000 kg.

10. La legislazione nazionale può introdurre categorie e sottocategorie di veicoli diverse da quelle sopraelencate. Le designazioni di dette categorie e sottocategorie non dovrebbero assomigliare agli altri simboli utilizzati nella Convenzione per le categorie e sottocategorie di veicoli; si dovrebbe inoltre utilizzare un altro tipo di caratteri.

11. Per rappresentare le categorie (sottocategorie) di veicoli per le quali la patente è valida si devono utilizzare i pittogrammi della tabella riportata di seguito.

Codice della categoria / Pittogramma	Codice della sottocategoria / Pittogramma
A	**A1**
B	**B1**
C	**C1**
D	**D1**
BE	
CE	**C1E**
DE	**D1E**

Allegato 7

Modificare il rimando 2) della pagina modello n. 1 (Recto del primo foglietto della copertina) come segue:

2) Tre anni al massimo dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza della patente nazionale, se quest'ultima scade prima.

www.SOPROV.IT

Modificare la pagina modello n. 2 (Retro del primo foglietto della copertina) come segue:

La presente patente non è valida per la circolazione sul territorio

..... 1)

Essa è valida sui territori di ogni altra Parte contraente, a condizione che sia esibita con la patente nazionale di guida. Le categorie di veicoli per la guida dei quali essa è valida sono stabilite alla fine del libretto.

2)

Questa patente cesserà di essere valida sul territorio di un'altra Parte contraente se il relativo titolare vi stabilisce la propria residenza abituale.

1) Indicare in questo spazio il nome della Parte contraente in cui il titolare ha la propria residenza abituale.
2) Spazio riservato a una lista facoltativa delle Parti contraenti.

WWW.SOPROV.IT

Sostituire le pagine di sinistra e di destra del modello n. 3 con le seguenti:

Modello 3 (pagina di sinistra)

INDICAZIONI RELATIVE AL CONDUCENTE

Cognome: ..... 1.

Nome/i o altro/i cognomi (*cognomi?*): ..... 2.

Luogo di nascita:[1)] ..... 3.

Data di nascita: ..... 4.

Luogo di residenza abituale [2)] ..... 5.

CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI VEICOLI, CON I CORRISPONDENTI CODICI, PER LE QUALI È VALIDA LA PATENTE

Codice della categoria / Pittogramma	Codice della sottocategoria / Pittogramma
A	**A1**
B	**B1**
C	**C1**
D	**D1**
BE	
CE	**C1E**
DE	**D1E**

RESTRIZIONI DI UTILIZZAZIONE [3)]

1) Il luogo di nascita può essere sostituito con altre precisazioni stabilite dalla legislazione nazionale.
2) Da compilare se richiesto dalla legislazione nazionale.
3) Per esempio «Obbligo di lenti», «Valido soltanto per la guida del veicolo n. …», «Con riserva che il veicolo sia adattato per la guida da parte di una persona cui è stata amputata una gamba»

Modello 3 (pagina di destra)

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……

TIMBRO 4)	**TIMBRO** 4)	Fotografia
A	**A1**	
B	**B1**	
C	**C1**	
D	**D1**	
BE		4)
CE	**C1E**	
DE	**D1E**	Firma del titolare ……..

ESCLUSIONI:

Il titolare è privato del diritto di guidare sul territorio di …….....…… 5)
A…….....

fino al.....……....
il …….……..….
……..… 6)

6)

Il titolare è privato del diritto di guidare sul territorio di .....5)
A...……..…

fino al.……....…...
il ……....…....
……..… 6)

6)

4) Sigillo o timbro dell'autorità o dell'associazione che rilascia la patente. Tale sigillo o timbro deve essere apposto accanto alle categorie o sottocategorie di veicoli soltanto se il titolare ha il diritto di guidare i veicoli in questione.

5) Nome dello Stato.

6) Firma e sigillo o timbro dell'autorità che ha annullato la validità della patente sul proprio territorio. Se tutti gli spazi previsti per le esclusioni su questa pagina sono già utilizzati, ogni altra esclusione dovrebbe essere scritta sul retro.

WWW.SOPROV.IT

II

Campo di applicazione il 19 aprile 2007, complemento[3]

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Armenia	8 febbraio	2005 A	8 febbraio	2006
Ceca, Repubblica	2 giugno	1993 S	1° gennaio	1993
Emirati Arabi Uniti	10 gennaio	2007 A	10 gennaio	2008
Liberia	16 settembre	2005 A	16 settembre	2006
Kirghizistan	30 agosto	2006 A	30 agosto	2007
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Perù	6 ottobre	2006 A	6 ottobre	2007
Turkmenistan	14 giugno	1993 A	14 giugno	1994

[3] Completa e modifica le precedenti pubblicazioni in RU **1993** 470, **2004** 4411 e **2006** 1881.
Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).

www.SOPRV.IT

Segni distintivi dei veicoli in circolazione internazionale[4]

(paragrafo 4 dell'articolo 45)

Albania	AL	Lituania	LT
Armenia	AM	Lussemburgo	L
Austria	A	Macedonia	MK
Azerbaigian	AZ	Marocco	MA
Bahrein	BRN	Monaco	MC
Bielorussia	BY	Mongolia	MGL
Belgio	B	Niger	RN
Bosnia ed Erzegovina	BIH	Norvegia	N
Brasile	BR	Pakistan	PK
Bulgaria	BG	Polonia	PL
Ceca, Repubblica	CZ	Rep. Centrafricana	RCA
Congo (Kinshasa)	ZRE	Romania	RO
Croazia	HR	Russia	RUS
Costa d'Avorio	CI	San Marino	RSM
Danimarca	DK	Seicelle	SY
Estonia	EST	Senegal	SN
Filippine	RP	Serbia	SCG
Finlandia	FIN	Slovacchia	SK
Francia (Francia-Territori d'oltre mare)	F	Slovenia	SLO
		Svezia	S
Georgia	GE	Svizzera	CH
Germania	D	Tagikistan	TJ
Grecia	GR	Tunisia	TN
Guyana	GUY	Turkmenistan	TM
Iran	IR	Ucraina	UA
Israele	IL	Ungheria	H
Italia	I	Uruguay	ROU
Kazakistan	KZ	Uzbekistan	UZ
Kuwait	KWT	Zimbabwe	ZW
Lettonia	LV		

4 Sostituisce la precedente pubblicazione in RU **1993** 471.

WWW.SOPROV.IT

WWW.SOPROV.IT